

Codice A2002C

D.D. 8 maggio 2023, n. 106

**L.R. 24/1990, "Tutela e promozione del patrimonio e dei valori storici, sociali e culturali delle Società di Mutuo Soccorso". Riapertura dei termini per la presentazione delle candidature per la designazione del Presidente della Fondazione Centro per lo studio e la documentazione delle Società di mutuo soccorso-onlus, di cui all'avviso pubblico approvato con DD 355/A2002C/2022.**



**ATTO DD 106/A2002C/2023**

**DEL 08/05/2023**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**A2000B - CULTURA E COMMERCIO**

**A2002C - Valorizzazione del patrimonio culturale, musei e siti UNESCO**

**OGGETTO:** L.R. 24/1990, "Tutela e promozione del patrimonio e dei valori storici, sociali e culturali delle Società di Mutuo Soccorso". Riapertura dei termini per la presentazione delle candidature per la designazione del Presidente della Fondazione Centro per lo studio e la documentazione delle Società di mutuo soccorso-onlus, di cui all'avviso pubblico approvato con DD 355/A2002C/2022.

La Regione Piemonte in attuazione dell'art. 7 del proprio Statuto ed ai sensi dell'art. 10 comma 1 e comma 3 lett.d) del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio DL. 22 gennaio 2004, n.42, con L.R. 24/1990, "Tutela e promozione del patrimonio e dei valori storici, sociali e culturali delle Società di Mutuo Soccorso" riconosce e promuove i valori storici, sociali e culturali delle Società di Mutuo Soccorso e delle Società costituite ed in attività da almeno 60 anni, finalizzate all'affermazione dei valori e della cultura della solidarietà tra i lavoratori ed i cittadini in genere;  
la predetta L.R. n. 24/1990 dispone, all'art. 3, l'istituzione del Centro per lo studio la documentazione delle Società di Mutuo Soccorso;

con deliberazione del Consiglio regionale n. 184-C.R. 33918 del 31 ottobre 2001 è stata approvata la partecipazione della Regione Piemonte alla costituzione, in qualità di socio fondatore, della Fondazione "Centro per lo studio e la documentazione delle Società di Mutuo Soccorso-onlus", sulla base dello Statuto ad essa allegato, parte integrante e sostanziale della deliberazione medesima";

Nata dall'esperienza sviluppata sul territorio, a partire dal 1996, dal già citato "Centro per lo studio e la documentazione delle Società di Mutuo Soccorso", la Fondazione "Centro per lo studio e la documentazione delle Società di Mutuo Soccorso-onlus", con sede in Torino, Via Meucci, 1, ora Via Alfieri n.15, è stata costituita su iniziativa della Regione Piemonte e del Coordinamento regionale delle Società di Mutuo Soccorso del Piemonte in data 18 dicembre 2001 con atto rogito del dott. Sicignano Mario, Notaio di Torino, registrato a Torino il 28 dicembre 2001 al n 3323;  
Con determinazione della Direzione Regionale Patrimonio e Tecnico – Settore Attività Negoziale e Contrattuale- Espropri – Usi Civici n. 89 del 15 febbraio 2002 è stata autorizzata, in data 18

febbraio 2002 al n. 129, l'iscrizione all'interno del Registro Regionale centralizzato provvisorio delle persone giuridiche e, quindi, il riconoscimento della personalità giuridica privata della Fondazione medesima;

L'attività pluriennale della Fondazione "Centro per lo studio e la documentazione delle Società di Mutuo Soccorso-onlus" (di seguito Fondazione) a sostegno delle Società di Mutuo Soccorso, sin dalla sua costituzione, si è concretizzata nel finanziamento del restauro delle bandiere, nella catalogazione dei beni, nel riordino degli archivi storici, nella ricerca sui temi del mutualismo, nella realizzazione di pubblicazioni, mostre, convegni, iniziative culturali che, in questi anni, hanno visto le Società di Mutuo Soccorso nuovamente protagoniste.

In applicazione con quanto previsto dall'art.7 dello Statuto della Fondazione Centro per lo studio e la documentazione delle Società di mutuo soccorso-onlus è necessario provvedere alla nomina del Presidente essendo trascorso il periodo del mandato.

La scelta del soggetto da nominare, una volta acquisite le candidature degli interessati, sarà effettuata dalla Giunta Regionale con deliberazione, tra soggetti di comprovata competenza e nel rispetto dei criteri di carattere generale assunti con D.G.R. n. 154-2944 del 6 novembre 1995 (*Approvazione dei criteri per le nomine di competenza della Giunta Regionale ai sensi dell'art. 2, comma 3 della legge regionale 39/1995*).

Il Presidente della Fondazione è scelto tra persone con adeguate competenze in ambito culturale e gestionale ed è nominato dalla Giunta regionale. Il mandato del Presidente è quinquennale.

Il presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione nei confronti dei terzi ed in giudizio.

È Presidente del Consiglio di amministrazione ed ha il compito di convocarlo tutte le volte che lo ritenga necessario e/o opportuno.

I dati personali e le informazioni comunicate a questa Amministrazione partecipando all'Avviso Pubblico saranno trattate in ottemperanza all'art. 13 GDPR 2016/679, esclusivamente ai fini del procedimento di nomina di cui al presente avviso.

La modulistica da utilizzarsi per la presentazione della candidatura è reperibile sul sito:

<http://www.regione.piemonte.it/bandipiemonte>

Dato atto che l'Assessore con delega alla cultura, in considerazione del fatto che la Giunta Regionale nella seduta del 4 maggio 2023 ha rinviato la DGR 7-6818 : L.r. 24/90 "Tutela e promozione del patrimonio e dei valori storici, sociali e culturali delle Società di Mutuo Soccorso". DCR n. 184-C.R. 33918 del 31 ottobre 2001. Nomina Presidente della "Fondazione Centro per lo Studio e la documentazione delle Società di mutuo soccorso-onlus", ha inviato una comunicazione al Direttore della Direzione Cultura e Commercio e al Dirigente del Settore Valorizzazione del Patrimonio Culturale Musei e siti UNESCO nella quale chiede di riaprire i termini per la presentazione delle candidature per la nomina del Presidente della Fondazione Centro per lo studio e la documentazione delle Società di mutuo soccorso-onlus, affinché la Giunta Regionale possa disporre di un numero congruo di candidati ammissibili per l'individuazione del Presidente della Fondazione SOMS;

Si ritiene ora opportuno e necessario, sulla base di quanto sopra rilevato, di:

Riaprire i termini per la presentazione delle candidature di cui all'avviso pubblico approvato con DD 355/2002C/2022, ferme restando le ammissibilità approvate con D.D. 82/A2002C/2022 a chiusura del procedimento amministrativo;

Approvare l'avviso pubblico aggiornato per la presentazione delle candidature per la designazione

del Presidente della “Fondazione Centro per lo studio e la documentazione delle Società di mutuo soccorso-onlus” e gli allegati A1, A2 e A3 allegati alla presente determinazione per farne parte integrale e sostanziale;

Demandare, in attuazione del suddetto avviso pubblico, a una successiva istruttoria tecnico/formale da parte degli uffici, l'individuazione dei candidati idonei e non idonei con la relativa motivazione e inviare il nuovo elenco (comprensivo delle ammissibilità già approvate con DD 82/A2002C/2022) alla Giunta Regionale per la successiva nomina del Presidente della Fondazione.

### **LA DIRIGENTE**

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- L.R. 24/1990, "Tutela e promozione del patrimonio e dei valori storici, sociali e culturali delle Società di Mutuo Soccorso";
- DL. 22 gennaio 2004, n.42 "Codice dei Beni culturali e del paesaggio";
- D.Lgs. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- Deliberazione del Consiglio regionale n. 184-C.R. 33918 del 31 ottobre 2001;
- L.r. n. 17 del 27 dicembre 2012 "Istituzione dell'anagrafe delle cariche pubbliche elettive e di Governo della Regione e del Sistema informativo sul finanziamento e sulla trasparenza dell'attività dei gruppi consiliari e disposizioni in materia di società ed enti istituiti, controllati, partecipati e dipendenti da parte della Regione";
- Decreto Legislativo 8 aprile 2013, n. 39 Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190.;
- Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
- Legge 7 agosto 1990, n. 241 Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;;
- DD 355/2002C/2022;
- DD 82/A2002C/2022;

### **DETERMINA**

Riaprire i termini per la presentazione delle candidature di cui all'avviso pubblico approvato con DD 355/2002C/2022, ferme restando le ammissibilità approvate con D.D. 82/A2002C/2022 a chiusura del procedimento amministrativo;

Approvare l'avviso pubblico aggiornato per la presentazione delle candidature per la designazione del Presidente della “Fondazione Centro per lo studio e la documentazione delle Società di mutuo soccorso-onlus” e gli allegati A1, A2 e A3 allegati alla presente determinazione per farne parte integrale e sostanziale;

Demandare, in attuazione del suddetto avviso pubblico, a una successiva istruttoria tecnico/formale da parte degli uffici, l'individuazione dei candidati idonei e non idonei con la relativa motivazione e inviare il nuovo elenco (comprensivo delle ammissibilità già approvate con DD 82/A2002C/2022) alla Giunta Regionale per la successiva nomina del Presidente della Fondazione.

Di individuare la figura del RUP in relazione al suddetto avviso nel dirigente del Settore Valorizzazione del Patrimonio Culturale, Musei e Siti UNESCO, Ing. Sandra Beltramo.

La presente determinazione dirigenziale, riconducibile alle fattispecie definite dall'articolo 26 del D.Lgs. 33/2013, è soggetta a pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito web ufficiale della Regione Piemonte.

Avverso la presente determinazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte entro sessanta giorni ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla comunicazione o dalla piena conoscenza della stessa, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione del Codice Civile.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della legge regionale 12 ottobre 2010, n. 22 (Istituzione del Bollettino Ufficiale telematico della Regione Piemonte).

LA DIRIGENTE

(A2002C - Valorizzazione del patrimonio culturale, musei e siti UNESCO)

Firmato digitalmente da Sandra Beltramo

Allegato

**Avviso pubblico per la presentazione delle candidature per la designazione del  
Presidente della Fondazione Centro per lo studio e la documentazione delle Società  
di mutuo soccorso-onlus.**

**Riapertura termini di presentazione delle candidature.**

In applicazione con quanto previsto dall'art.7 dello Statuto della Fondazione Centro per lo studio e la documentazione delle Società di mutuo soccorso-onlus è necessario provvedere alla nomina del Presidente essendo trascorso il periodo del mandato.

La scelta del soggetto da nominare, una volta acquisite le candidature degli interessati, sarà effettuata dalla Giunta Regionale con deliberazione, tra soggetti di comprovata competenza e nel rispetto dei criteri di carattere generale assunti con D.G.R. n. 154-2944 del 6 novembre 1995 (*Approvazione dei criteri per le nomine di competenza della Giunta Regionale ai sensi dell'art. 2, comma 3 della legge regionale 39/1995*).

Il Presidente della Fondazione è scelto tra persone con adeguate competenze in ambito culturale e gestionale ed è nominato dalla Giunta regionale. Il mandato del Presidente è quinquennale.

Il presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione nei confronti dei terzi ed in giudizio.

È Presidente del Consiglio di amministrazione ed ha il compito di convocarlo tutte le volte che lo ritenga necessario e/o opportuno.

Spetta inoltre al Presidente:

l'esecuzione delle delibere consiliari;

la firma degli atti che impegnano la Fondazione nei confronti dei terzi e di quelli di ordinaria amministrazione;

il coordinamento del personale dipendente e dei collaboratori della Fondazione;

la cura e l'utilizzo dei beni e delle attrezzature e del materiale bibliografico e archivistico di proprietà della Fondazione e di quelli ad essa affidati;

la vigilanza sul buon andamento della gestione amministrativa;

l'osservanza delle clausole contenute nel presente statuto e l'interpretazione delle stesse in caso di controversia.

Il Presidente può delegare parte delle proprie attribuzioni ad altro componente del Consiglio di amministrazione.

Nei casi di urgenza, il Presidente può compiere qualunque atto che reputi opportuno e necessario nell'interesse della Fondazione sottoponendolo poi all'approvazione del Consiglio di amministrazione entro la prima riunione successiva.

**L'incarico non prevede alcun tipo di emolumenti.**

L'incarico non può essere conferito a coloro che si trovano nelle condizioni di inconferibilità e incompatibilità di cui al Decreto legislativo del 8 aprile 2013, n. 39 (Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190) e alla legge regionale 23 marzo 1995, n. 39 (Criteri e disciplina delle nomine e incarichi pubblici di competenza regionale e dei rapporti tra la Regione e i soggetti nominati). Ai sensi dell'art. 53 del decreto legislativo 165/2001, i dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi retribuiti che non siano autorizzati dall'Amministrazione di appartenenza.

La candidatura, redatta secondo l'Allegato A1 **firmato** e corredata dal curriculum vitae **firmato** di cui all'Allegato A2, deve essere debitamente sottoscritta e inviata unitamente alle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà relativa alle cause di inconferibilità e incompatibilità di cui all'Allegato A3 che dovrà essere **firmato** e a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 445/2000.

La candidatura deve pervenire mediante posta certificata al seguente indirizzo: [musei-sitiunesco@cert.regione.piemonte.it](mailto:musei-sitiunesco@cert.regione.piemonte.it), entro il 23/05/2023 dalla data di pubblicazione sul B.U.R.

I documenti sopra indicati devono essere inviati in un'unica spedizione tramite PEC avente ad oggetto: *Candidatura Presidente Fondazione Centro per lo studio e la documentazione delle Società di Mutuo Soccorso-onlus* ma in due file separati (file 1: Allegato A1 e A2 e A3; file 2: Fotocopia documento) (esclusivamente in formato pdf). Ciascun documento non dovrà superare i 10Mb.

In nessun caso saranno prese in considerazione le candidature:

**trasmesse via PEC oltre la data suindicata o in data anteriore alla pubblicazione del presente avviso (farà fede la data del timbro dell'ufficio postale accettante ovvero la data di trasmissione della PEC);**

**inviata via fax o con altro mezzo di trasmissione diverso da quelli previsti dal presente avviso;**

**prive della copia fotostatica non autenticata di un documento di identità in corso di validità;**

**prive della sottoscrizione della domanda;**

**prive di tutti o parte degli allegati richiesti;**

**prive della sottoscrizione del curriculum professionale.**

Si evidenzia infine che ai sensi della legge regionale 27/12/2012, n. 17 (*Istituzione dell'anagrafe delle cariche pubbliche elettive e di Governo della Regione e del Sistema Informativo sul finanziamento e la trasparenza dell'attività dei gruppi consiliari e disposizioni in materia di società ed enti istituiti, controllati, partecipati e dipendenti da parte della Regione*) i soggetti nominati sono sottoposti agli obblighi di cui agli articoli 2, 5 e 6 della citata legge ai fini della pubblicazione di informazioni e dati nell'apposita sezione dell'anagrafe delle cariche pubbliche elettive e di governo della Regione. La persistente inadempienza a tali obblighi comporta la decadenza dalla carica (art. 7, comma 3, l.r. n. 17/2012).

Le cause di inconferibilità e incompatibilità di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 e alla legge regionale 23 marzo 1995, n. 39, nonché le ulteriori istruzioni per la presentazione delle dichiarazioni di cui al citato decreto, sono contenute nell'informativa allegata al Modello di candidatura (Allegato A1).

Le dichiarazioni rese, ed in particolare quella concernente l'assenza (o la presenza) di condanne penali o di carichi pendenti, costituiscono dichiarazioni sostitutive di certificazioni ai sensi degli articoli 46 e 75 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445. Si richiamano

al riguardo le sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. in parola per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci. In ogni caso si significa fin d'ora che, rispetto al designato, verranno effettuati idonei controlli sulla veridicità della dichiarazione sostitutiva e che qualora emergesse la non veridicità del contenuto della stessa si procederà d'ufficio a notificare l'Autorità penale, ferma rimanendo la possibilità per l'Amministrazione Regionale di adottare eventuali provvedimenti di decadenza, sospensione o revoca dell'incarico conferito.

I dati personali e le informazioni comunicate a questa Amministrazione saranno trattate in ottemperanza all'art. 13 GDPR 2016/679, esclusivamente ai fini del procedimento di nomina di cui al presente avviso.

Ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. e della legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14 il responsabile del procedimento viene identificato nel Dirigente responsabile del Settore Valorizzazione del Patrimonio Culturale, Musei e siti UNESCO, presso la Direzione regionale Cultura e Commercio.

La modulistica da utilizzarsi per la presentazione della candidatura è reperibile sul sito:

<http://www.regione.piemonte.it/bandipiemonte>

Il Dirigente  
Sandra Beltramo

**Avviso pubblico per la presentazione delle candidature per la designazione del  
Presidente della Fondazione Centro per lo studio e la documentazione delle  
Società di mutuo soccorso-onlus.**

**Modulo per la presentazione della candidatura**

Spett.le Regione Piemonte  
Settore Valorizzazione del Patrimonio Culturale,  
Musei e siti UNESCO  
Via Bertola 34  
10122 - Torino

Il/La sottoscritto/a .....nato/a  
a..... il .....  
residente a .....c.a.p. ....  
via/c.so .....  
luogo in cui si desidera ricevere eventuali comunicazioni (se diverso dal luogo di  
residenza).....  
tel. ....  
e-mail .....  
codice fiscale .....  
presenta la propria candidatura per la seguente nomina:

.....  
(indicare l'Ente, Comitato, altro)

.....  
(specificare l'organo: C. di A., Consiglio Direttivo, altro)

a tal fine

**DICHIARA**

(ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445)

1. di essere in possesso del seguente titolo di studio: .....
2. di essere in possesso dei requisiti richiesti in riferimento alla carica da ricoprire: .....
- 3\*. di svolgere attualmente la seguente attività lavorativa: .....
4. di aver svolto nel passato le seguenti attività lavorative: .....

\* Cfr. nota informativa

.....  
 .....  
 5\*. di ricoprire attualmente le seguenti cariche elettive (indicare le relative scadenze):.....  
 .....

6\*. di aver ricoperto in passato le seguenti cariche elettive:

carica:..... dal: ..... al: .....

carica:..... dal: ..... al: .....

carica:..... dal: ..... al: .....

carica:..... dal: ..... al: .....

7. di ricoprire attualmente le seguenti cariche in enti ed istituzioni varie (indicare le relative scadenze):.....  
 .....  
 .....

8\*. di non aver riportato condanne penali né di avere carichi pendenti (diversamente specificare quali e quando) .....  
 .....

9\*. di non trovarsi nelle condizioni di inconferibilità e incompatibilità di incarichi di cui ai capi II, III, IV, V e VI del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 (compilare la **dichiarazione di cui al modello A3** allegata alla presente);

10\*. di non trovarsi in alcuno dei casi di inconferibilità di cui all'art. 13 bis della l.r. 23 marzo 1995, n. 39 e successive modifiche;

- 11\*. ☐ di NON trovarsi in alcuno dei casi di incompatibilità di cui all'art. 13 della l.r. 23 marzo 1995, n. 39 e successive modifiche  
☐ di trovarsi
- ☐ di NON trovarsi in alcuno dei casi di incompatibilità previsti dalla legge istitutiva (regionale o statale) o dallo Statuto dell'Ente in cui viene effettuata la nomina  
☐ di trovarsi
- ☐ di NON trovarsi nelle condizioni di incompatibilità di cui ai capi V e VI del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39  
☐ di trovarsi

12. in caso di risposta affermativa al punto n. 11, di impegnarsi a rimuovere le cause di incompatibilità in caso di nomina;

13. di impegnarsi a rimuovere eventuali cause di incompatibilità che intervengano successivamente alla nomina, a norma dell'art. 14 della legge regionale n. 39/1995;

14. di impegnarsi a comunicare tempestivamente eventuali variazioni circa l'insorgenza di cause di inconferibilità e/o incompatibilità;

15\*. di non trovarsi in alcuna delle condizioni di cui all'art. 6 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 149;

dichiara altresì

16. di accettare preventivamente la nomina;

17\*. di impegnarsi a presentare, all'atto del conferimento dell'incarico, una dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, la quale costituisce condizione per l'acquisizione dell'efficacia dell'incarico (Modello A3);

18\*. di impegnarsi, nel corso dell'incarico, a presentare annualmente una dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39;

19. di allegare alla presente:

☐ copia fotostatica del documento di identità personale in corso di validità;

☐ *curriculum vitae* in formato europeo (Modello A2);

20. di aver preso atto degli obblighi di cui alla L.r. n. 17 del 27 dicembre 2012, relativa all'anagrafe delle cariche pubbliche elettive e di Governo della Regione.

Il/La sottoscritto/a, consapevole della responsabilità, della decadenza da eventuali benefici e delle sanzioni penali previste dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, afferma la veridicità delle dichiarazioni rese nella presente istanza. La dichiarazione mendace, accertata dalla stessa amministrazione, comporta la inconferibilità di qualsivoglia incarico di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 per un periodo di 5 anni.

Luogo.....

Data.....

Firma

.....

### **INFORMATIVA EX ART. 13 DEL GDPR 2016/679 PER IL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI**

I dati personali da Lei forniti a **Regione Piemonte – Direzione Cultura e Commercio – Settore Valorizzazione del patrimonio culturale, Musei e siti Unesco** saranno trattati secondo quanto previsto dal “Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento Generale sulla Protezione dei dati, di seguito GDPR)”.

I dati personali a Lei riferiti verranno raccolti e trattati nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e tutela della riservatezza, con modalità informatiche ed esclusivamente per finalità di trattamento dei dati personali dichiarati nella domanda e comunicati a **Direzione Cultura e Commercio – Settore Valorizzazione del patrimonio culturale, Musei e siti Unesco**. I dati acquisiti a seguito della presente informativa saranno utilizzati esclusivamente per le finalità relative presente avviso.

L’acquisizione dei Suoi dati ed il relativo trattamento sono obbligatori in relazione alle finalità sopradescritte.

I dati di contatto del Responsabile della protezione dati (DPO) sono [dpo@regione.piemonte.it](mailto:dpo@regione.piemonte.it).

Il Titolare del trattamento dei dati personali è la Giunta regionale, il Delegato al trattamento dei dati è la **Direzione Cultura e Commercio – Settore Valorizzazione del patrimonio culturale, Musei e siti Unesco**.

Il Responsabile esterno del trattamento è il **CSI Piemonte**.

I Suoi dati saranno trattati esclusivamente da soggetti incaricati e dai Responsabili esterni individuati dal Titolare, adottando tutte quelle misure tecniche ed organizzative adeguate per tutelare i diritti, le libertà e i legittimi interessi che Le sono riconosciuti per legge in qualità di Interessato.

I Suoi dati, resi anonimi, potranno essere utilizzati anche per finalità statistiche (d.lgs. 281/1999 e s.m.i.). I Suoi dati personali sono conservati, per il periodo di 10 anni, come da Piano di fascicolazione e conservazione della Direzione Promozione della Cultura, del Turismo e dello Sport approvato dalla Soprintendenza archivistica e bibliografica del Piemonte e della Valle d’Aosta con nota protocollo n.1777 del 5 giugno 2018. I Suoi dati personali non saranno in alcun modo oggetto di trasferimento in un Paese terzo extraeuropeo, né di comunicazione a terzi fuori dai casi previsti dalla normativa in vigore né di processi decisionali automatizzati compresa la profilazione.

Potrà esercitare i diritti previsti dagli artt. da 15 a 22 del regolamento UE 679/2016, quali: la conferma dell’esistenza o meno dei suoi dati personali e la loro messa a disposizione in forma intellegibile; avere la conoscenza delle finalità su cui si basa il trattamento; ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, la limitazione o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l’aggiornamento, la rettifica o, se vi è interesse, l’integrazione dei dati; opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso, rivolgendosi al Titolare, al Responsabile della protezione dati (DPO) o al Responsabile del trattamento, tramite i contatti di cui sopra o il diritto di proporre reclamo all’Autorità di controllo competente.

## **NOTE PER LA COMPILAZIONE E LA PRESENTAZIONE DEL PRESENTE MODELLO DI CANDIDATURA**

### **3. Specificare l'attuale condizione professionale.**

Per i dipendenti della Pubblica Amministrazione o di Enti di diritto pubblico vanno specificati la denominazione ed il recapito del soggetto con cui si intrattiene il rapporto organico e, se diverso, di quello con cui si intrattiene il rapporto di servizio (ad es.: un dipendente regionale comandato presso una A.s.l. conserva il rapporto organico con la Regione, pur avendo il rapporto di servizio con l'Azienda sanitaria).

Si rammenta, inoltre, che i dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi retribuiti che non siano stati preventivamente autorizzati dall'amministrazione di appartenenza (art. 53 D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165).

**5.** Per "cariche elettive" si intendono le cariche nelle amministrazioni pubbliche (consigli comunali, provinciali, regionali, Camera dei Deputati, Senato della Repubblica, Parlamento europeo, ecc.)

**6.** Occorre specificare la data di elezione alla carica e la scadenza.

**8.** Qualora lasciato immutato, il testo conserva valore dichiarativo. Diversamente, barrare la negazione ("non") e specificare nell'apposito spazio.

**9.** In base all'art. 7 del D.Lgs. 31/12/2012 n. 235, non possono candidarsi:

1. Non possono essere candidati alle elezioni regionali, e non possono comunque ricoprire le cariche di presidente della giunta regionale, assessore e consigliere regionale, amministratore e componente degli organi comunque denominati delle unità sanitarie locali:

a) coloro che hanno riportato condanna definitiva per il delitto previsto dall'articolo 416-bis del codice penale o per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 74 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, o per un delitto di cui all'articolo 73 del citato testo unico, concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, o per un delitto concernente la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione, nonché, nei casi in cui sia inflitta la pena della reclusione non inferiore ad un anno, il porto, il trasporto e la detenzione di armi, munizioni o materie esplodenti, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati;

b) coloro che hanno riportato condanne definitive per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, diversi da quelli indicati alla lettera a);

c) coloro che hanno riportato condanna definitiva per i delitti, consumati o tentati, previsti dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis, 323, 325, 326, 331, secondo comma, 334, 346-bis del codice penale;

d) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva alla pena della reclusione complessivamente superiore a sei mesi per uno o più delitti commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio diversi da quelli indicati alla lettera c);

e) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per delitto non colposo;

f) coloro nei cui confronti il tribunale ha applicato, con provvedimento definitivo, una misura di prevenzione, in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a) e b), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

2. Le disposizioni previste dal comma 1 si applicano a qualsiasi altro incarico con riferimento al quale l'elezione o la nomina è di competenza del consiglio regionale, della giunta regionale, dei rispettivi presidenti e degli assessori regionali.

3. L'eventuale elezione o nomina di coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1 è nulla. L'organo che ha deliberato la nomina o la convalida dell'elezione è tenuto a revocarla non appena venuto a conoscenza dell'esistenza delle condizioni stesse.

### **10-12.**

Decreto Legislativo 8 aprile 2013, n. 39

Disposizioni in materia di inconfirmità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190.

#### ***Art. 1 Definizioni***

*1. Ai fini del conferimento di incarichi dirigenziali e di responsabilità amministrativa di vertice nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico si osservano le disposizioni contenute nel presente decreto, fermo restando quanto previsto dagli articoli 19 e 23-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché dalle altre disposizioni vigenti in materia di collocamento fuori ruolo o in aspettativa.*

*2. Ai fini del presente decreto si intende:*

- a) per «pubbliche amministrazioni», le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ivi comprese le autorità amministrative indipendenti;
- b) per «enti pubblici», gli enti di diritto pubblico non territoriali nazionali, regionali o locali, comunque denominati, istituiti, vigilati, finanziati dalla pubblica amministrazione che conferisce l'incarico, ovvero i cui amministratori siano da questa nominati;
- c) per «enti di diritto privato in controllo pubblico», le società e gli altri enti di diritto privato che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici, sottoposti a controllo ai sensi dell'articolo 2359 c.c. da parte di amministrazioni pubbliche, oppure gli enti nei quali siano riconosciuti alle pubbliche amministrazioni, anche in assenza di una partecipazione azionaria, poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi;
- d) per «enti di diritto privato regolati o finanziati», le società e gli altri enti di diritto privato, anche privi di personalità giuridica, nei confronti dei quali l'amministrazione che conferisce l'incarico:
- 1) svolga funzioni di regolazione dell'attività principale che comportino, anche attraverso il rilascio di autorizzazioni o concessioni, l'esercizio continuativo di poteri di vigilanza, di controllo o di certificazione;
  - 2) abbia una partecipazione minoritaria nel capitale;
  - 3) finanzi le attività attraverso rapporti convenzionali, quali contratti pubblici, contratti di servizio pubblico e di concessione di beni pubblici;
- e) per «incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati», le cariche di presidente con deleghe gestionali dirette, amministratore delegato, le posizioni di dirigente, lo svolgimento stabile di attività di consulenza a favore dell'ente;
- f) per «componenti di organi di indirizzo politico», le persone che partecipano, in via elettiva o di nomina, a organi di indirizzo politico delle amministrazioni statali, regionali e locali, quali Presidente del Consiglio dei ministri, Ministro, Vice Ministro, sottosegretario di Stato e commissario straordinario del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, parlamentare, Presidente della giunta o Sindaco, assessore o consigliere nelle regioni, nelle province, nei comuni e nelle forme associative tra enti locali, oppure a organi di indirizzo di enti pubblici, o di enti di diritto privato in controllo pubblico, nazionali, regionali e locali;
- g) per «inconferibilità», la preclusione, permanente o temporanea, a conferire gli incarichi previsti dal presente decreto a coloro che abbiano riportato condanne penali per i reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale, a coloro che abbiano svolto incarichi o ricoperto cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati da pubbliche amministrazioni o svolto attività professionali a favore di questi ultimi, a coloro che siano stati componenti di organi di indirizzo politico;
- h) per «incompatibilità», l'obbligo per il soggetto cui viene conferito l'incarico di scegliere, a pena di decadenza, entro il termine perentorio di quindici giorni, tra la permanenza nell'incarico e l'assunzione e lo svolgimento di incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione che conferisce l'incarico, lo svolgimento di attività professionali ovvero l'assunzione della carica di componente di organi di indirizzo politico;
- i) per «incarichi amministrativi di vertice», gli incarichi di livello apicale, quali quelli di Segretario generale, capo Dipartimento, Direttore generale o posizioni assimilate nelle pubbliche amministrazioni e negli enti di diritto privato in controllo pubblico, conferiti a soggetti interni o esterni all'amministrazione o all'ente che conferisce l'incarico, che non comportano l'esercizio in via esclusiva delle competenze di amministrazione e gestione;
- j) per «incarichi dirigenziali interni», gli incarichi di funzione dirigenziale, comunque denominati, che comportano l'esercizio in via esclusiva delle competenze di amministrazione e gestione, nonché gli incarichi di funzione dirigenziale nell'ambito degli uffici di diretta collaborazione, conferiti a dirigenti o ad altri dipendenti, ivi comprese le categorie di personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, appartenenti ai ruoli dell'amministrazione che conferisce l'incarico ovvero al ruolo di altra pubblica amministrazione;
- k) per «incarichi dirigenziali esterni», gli incarichi di funzione dirigenziale, comunque denominati, che comportano l'esercizio in via esclusiva delle competenze di amministrazione e gestione, nonché gli incarichi di funzione dirigenziale nell'ambito degli uffici di diretta collaborazione, conferiti a soggetti non muniti della qualifica di dirigente pubblico o comunque non dipendenti di pubbliche amministrazioni;
- l) per «incarichi di amministratore di enti pubblici e di enti privati in controllo pubblico», gli incarichi di Presidente con deleghe gestionali dirette, amministratore delegato e assimilabili, di altro organo di indirizzo delle attività dell'ente, comunque denominato, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico.

## **Art. 2 Ambito di applicazioni**

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano agli incarichi conferiti nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ivi compresi gli enti pubblici, nonché negli enti di diritto privato in controllo pubblico.
2. Ai fini del presente decreto al conferimento negli enti locali di incarichi dirigenziali è assimilato quello di funzioni dirigenziali a personale non dirigenziale, nonché di tali incarichi a soggetti con contratto a tempo determinato, ai sensi dell'articolo 110, comma 2, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

## **Capo II Inconferibilità di incarichi in caso di condanna per reati contro la pubblica amministrazione**

### **Art. 3 Inconferibilità di incarichi in caso di condanna per reati contro la pubblica amministrazione**

1. A coloro che siano stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati previsti dal capo

*I del titolo II del libro secondo del codice penale, non possono essere attribuiti:*

- a) gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni statali, regionali e locali;*
  - b) gli incarichi di amministratore di ente pubblico, di livello nazionale, regionale e locale;*
  - c) gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, comunque denominati, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello nazionale, regionale e locale;*
  - d) gli incarichi di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico, di livello nazionale, regionale e locale;*
  - e) gli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo nelle aziende sanitarie locali del servizio sanitario nazionale.*
- 2. Ove la condanna riguardi uno dei reati di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 27 marzo 2001, n. 97, l'inconferibilità di cui al comma 1 ha carattere permanente nei casi in cui sia stata inflitta la pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici ovvero sia intervenuta la cessazione del rapporto di lavoro a seguito di procedimento disciplinare o la cessazione del rapporto di lavoro autonomo. Ove sia stata inflitta una interdizione temporanea, l'inconferibilità ha la stessa durata dell'interdizione. Negli altri casi l'inconferibilità degli incarichi ha la durata di 5 anni.*
- 3. Ove la condanna riguardi uno degli altri reati previsti dal capo I del titolo II del libro II del codice penale, l'inconferibilità ha carattere permanente nei casi in cui sia stata inflitta la pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici ovvero sia intervenuta la cessazione del rapporto di lavoro a seguito di procedimento disciplinare o la cessazione del rapporto di lavoro autonomo. Ove sia stata inflitta una interdizione temporanea, l'inconferibilità ha la stessa durata dell'interdizione. Negli altri casi l'inconferibilità ha una durata pari al doppio della pena inflitta, per un periodo comunque non superiore a 5 anni.*
- 4. Nei casi di cui all'ultimo periodo dei commi 2 e 3, salve le ipotesi di sospensione o cessazione del rapporto, al dirigente di ruolo, per la durata del periodo di inconferibilità, possono essere conferiti incarichi diversi da quelli che comportino l'esercizio delle competenze di amministrazione e gestione. E' in ogni caso escluso il conferimento di incarichi relativi ad uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture, nonché alla concessione o all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati, di incarichi che comportano esercizio di vigilanza o controllo. Nel caso in cui l'amministrazione non sia in grado di conferire incarichi compatibili con le disposizioni del presente comma, il dirigente viene posto a disposizione del ruolo senza incarico per il periodo di inconferibilità dell'incarico.*
- 5. La situazione di inconferibilità cessa di diritto ove venga pronunciata, per il medesimo reato, sentenza anche non definitiva, di proscioglimento.*
- 6. Nel caso di condanna, anche non definitiva, per uno dei reati di cui ai commi 2 e 3 nei confronti di un soggetto esterno all'amministrazione, ente pubblico o ente di diritto privato in controllo pubblico cui è stato conferito uno degli incarichi di cui al comma 1, sono sospesi l'incarico e l'efficacia del contratto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo, stipulato con l'amministrazione, l'ente pubblico o l'ente di diritto privato in controllo pubblico. Per tutto il periodo della sospensione non spetta alcun trattamento economico. In entrambi i casi la sospensione ha la stessa durata dell'inconferibilità stabilita nei commi 2 e 3. Fatto salvo il termine finale del contratto, all'esito della sospensione l'amministrazione valuta la persistenza dell'interesse all'esecuzione dell'incarico, anche in relazione al tempo trascorso.*
- 7. Agli effetti della presente disposizione, la sentenza di applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 c.p.p., è equiparata alla sentenza di condanna.*

### **Capo III Inconferibilità di incarichi a soggetti provenienti da enti di diritto privato regolati o finanziati dalle pubbliche amministrazioni**

#### **Art. 4 Inconferibilità di incarichi nelle amministrazioni statali, regionali e locali a soggetti provenienti da enti di diritto privato regolati o finanziati**

*1. A coloro che, nei due anni precedenti, abbiano svolto incarichi e ricoperto cariche in enti di diritto privato o finanziati dall'amministrazione o dall'ente pubblico che conferisce l'incarico ovvero abbiano svolto in proprio attività professionali, se queste sono regolate, finanziate o comunque retribuite dall'amministrazione o ente che conferisce l'incarico, non possono essere conferiti:*

- a) gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni statali, regionali e locali;*
- b) gli incarichi di amministratore di ente pubblico, di livello nazionale, regionale e locale;*
- c) gli incarichi dirigenziali esterni, comunque denominati, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici che siano relativi allo specifico settore o ufficio dell'amministrazione che esercita i poteri di regolazione e finanziamento.*

#### **Art. 5 Inconferibilità di incarichi di direzione nelle Aziende sanitarie locali a soggetti provenienti da enti di diritto privato regolati o finanziati**

*1. Gli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo nelle aziende sanitarie locali non possono essere conferiti a coloro che, nei due anni precedenti, abbiano svolto incarichi e ricoperto cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dal servizio sanitario regionale.*

### **Capo IV Inconferibilità di incarichi a componenti di organi di indirizzo politico**

#### **Art. 6 Inconferibilità di incarichi a componenti di organo politico di livello nazionale**

*1. Per le cariche di Presidente del Consiglio dei ministri, Ministro, Vice Ministro, sottosegretario di Stato e di Commissario straordinario del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, si applicano i divieti*

di cui alla legge 20 luglio 2004, n. 215.

2. La vigilanza sull'applicazione di quanto previsto dal comma 1 e' esercitata dall'Autorita' garante della concorrenza e del mercato e dall'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, ai sensi della medesima legge n. 215 del 2004.

#### **Art. 7 Inconferibilita' di incarichi a componenti di organo politico di livello regionale e locale**

1. A coloro che nei due anni precedenti siano stati componenti della giunta o del consiglio della regione che conferisce l'incarico, ovvero nell'anno precedente siano stati componenti della giunta o del consiglio di una provincia o di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti della medesima regione o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione della medesima regione, oppure siano stati presidente o amministratore delegato di un ente di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione ovvero da parte di uno degli enti locali di cui al presente comma non possono essere conferiti:

- a) gli incarichi amministrativi di vertice della regione;
- b) gli incarichi dirigenziali nell'amministrazione regionale;
- c) gli incarichi di amministratore di ente pubblico di livello regionale;
- d) gli incarichi di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico di livello regionale.

2. A coloro che nei due anni precedenti siano stati componenti della giunta o del consiglio della provincia, del comune o della forma associativa tra comuni che conferisce l'incarico, ovvero a coloro che nell'anno precedente abbiano fatto parte della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione, nella stessa regione dell'amministrazione locale che conferisce l'incarico, nonche' a coloro che siano stati presidente o amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico da parte di province, comuni e loro forme associative della stessa regione, non possono essere conferiti:

- a) gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione;
- b) gli incarichi dirigenziali nelle medesime amministrazioni di cui alla lettera a);
- c) gli incarichi di amministratore di ente pubblico di livello provinciale o comunale;
- d) gli incarichi di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico da parte di una provincia, di un comune con popolazione superiore a 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione.

3. Le inconferibilita' di cui al presente articolo non si applicano ai dipendenti della stessa amministrazione, ente pubblico o ente di diritto privato in controllo pubblico che, all'atto di assunzione della carica politica, erano titolari di incarichi.

#### **Art. 8 Inconferibilita' di incarichi di direzione nelle Aziende sanitarie locali**

1. Gli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo nelle aziende sanitarie locali non possono essere conferiti a coloro che nei cinque anni precedenti siano stati candidati in elezioni europee, nazionali, regionali e locali, in collegi elettorali che comprendano il territorio della ASL.

2. Gli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo nelle aziende sanitarie locali non possono essere conferiti a coloro che nei due anni precedenti abbiano esercitato la funzione di Presidente del Consiglio dei ministri o di Ministro, Viceministro o sottosegretario nel Ministero della salute o in altra amministrazione dello Stato o di amministratore di ente pubblico o ente di diritto privato in controllo pubblico nazionale che svolga funzioni di controllo, vigilanza o finanziamento del servizio sanitario nazionale.

3. Gli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo nelle aziende sanitarie locali non possono essere conferiti a coloro che nell'anno precedente abbiano esercitato la funzione di parlamentare.

4. Gli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo nelle aziende sanitarie locali non possono essere conferiti a coloro che nei tre anni precedenti abbiano fatto parte della giunta o del consiglio della regione interessata ovvero abbiano ricoperto la carica di amministratore di ente pubblico o ente di diritto privato in controllo pubblico regionale che svolga funzioni di controllo, vigilanza o finanziamento del servizio sanitario regionale.

5. Gli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo nelle aziende sanitarie locali non possono essere conferiti a coloro che, nei due anni precedenti, abbiano fatto parte della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione, il cui territorio e' compreso nel territorio della ASL.

#### **Capo V Incompatibilita' tra incarichi nelle pubbliche amministrazioni e negli enti privati in controllo pubblico e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalle pubbliche amministrazioni nonche' lo svolgimento di attivita' professionale**

#### **Art. 9 Incompatibilita' tra incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati nonche' tra gli stessi incarichi e le attivita' professionali**

1. Gli incarichi amministrativi di vertice e gli incarichi dirigenziali, comunque denominati, nelle pubbliche amministrazioni, che comportano poteri di vigilanza o controllo sulle attivita' svolte dagli enti di diritto privato regolati o finanziati dall'amministrazione che conferisce l'incarico, sono incompatibili con l'assunzione e il mantenimento, nel corso dell'incarico, di incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dall'amministrazione o ente pubblico che conferisce l'incarico.

2. Gli incarichi amministrativi di vertice e gli incarichi dirigenziali, comunque denominati, nelle pubbliche

amministrazioni, gli incarichi di amministratore negli enti pubblici e di presidente e amministratore delegato negli enti di diritto privato in controllo pubblico sono incompatibili con lo svolgimento in proprio, da parte del soggetto incaricato, di un'attività professionale, se questa è regolata, finanziata o comunque retribuita dall'amministrazione o ente che conferisce l'incarico.

**Art. 10 Incompatibilità tra le cariche direttive nelle aziende sanitarie locali, le cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati e lo svolgimento di attività professionali**

1. Gli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo nelle aziende sanitarie locali di una medesima regione sono incompatibili:

- a) con gli incarichi o le cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dal servizio sanitario regionale;
- b) con lo svolgimento in proprio, da parte del soggetto incaricato, di attività professionale, se questa è regolata o finanziata dal servizio sanitario regionale.

2. L'incompatibilità sussiste altresì allorché gli incarichi, le cariche e le attività professionali indicate nel presente articolo siano assunte o mantenute dal coniuge e dal parente o affine entro il secondo grado.

**Capo VI Incompatibilità tra incarichi nelle pubbliche amministrazioni e negli enti privati in controllo pubblico e cariche di componenti di organi di indirizzo politico**

**Art. 11 Incompatibilità tra incarichi amministrativi di vertice e di amministratore di ente pubblico e cariche di componenti degli organi di indirizzo nelle amministrazioni statali, regionali e locali**

1. Gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni statali, regionali e locali e gli incarichi di amministratore di ente pubblico di livello nazionale, regionale e locale, sono incompatibili con la carica di Presidente del Consiglio dei ministri, Ministro, Vice Ministro, sottosegretario di Stato e commissario straordinario del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, o di parlamentare.

2. Gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni regionali e gli incarichi di amministratore di ente pubblico di livello regionale sono incompatibili:

- a) con la carica di componente della giunta o del consiglio della regione che ha conferito l'incarico;
- b) con la carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione della medesima regione;
- c) con la carica di presidente e amministratore delegato di un ente di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione.

3. Gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione nonché gli incarichi di amministratore di ente pubblico di livello provinciale o comunale sono incompatibili:

- a) con la carica di componente della giunta o del consiglio della provincia, del comune o della forma associativa tra comuni che ha conferito l'incarico;
- b) con la carica di componente della giunta o del consiglio della provincia, del comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione, ricompresi nella stessa regione dell'amministrazione locale che ha conferito l'incarico;
- c) con la carica di componente di organi di indirizzo negli enti di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione, nonché di province, comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di forme associative tra comuni aventi la medesima popolazione abitanti della stessa regione.

**Art. 12 Incompatibilità tra incarichi dirigenziali interni e esterni e cariche di componenti degli organi di indirizzo nelle amministrazioni statali, regionali e locali**

1. Gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico sono incompatibili con l'assunzione e il mantenimento, nel corso dell'incarico, della carica di componente dell'organo di indirizzo nella stessa amministrazione o nello stesso ente pubblico che ha conferito l'incarico, ovvero con l'assunzione e il mantenimento, nel corso dell'incarico, della carica di presidente e amministratore delegato nello stesso ente di diritto privato in controllo pubblico che ha conferito l'incarico.

2. Gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello nazionale, regionale e locale sono incompatibili con l'assunzione, nel corso dell'incarico, della carica di Presidente del Consiglio dei ministri, Ministro, Vice Ministro, sottosegretario di Stato e commissario straordinario del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, o di parlamentare.

3. Gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello regionale sono incompatibili:

- a) con la carica di componente della giunta o del consiglio della regione interessata;
- b) con la carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione della medesima regione;
- c) con la carica di presidente e amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione.

4. Gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello provinciale o comunale sono incompatibili:

- a) con la carica di componente della giunta o del consiglio della regione;
- b) con la carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione, ricompresi nella stessa

regione dell'amministrazione locale che ha conferito l'incarico;

c) con la carica di componente di organi di indirizzo negli enti di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione, nonché di province, comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di forme associative tra comuni aventi la medesima popolazione della stessa regione.

**Art. 13 Incompatibilità tra incarichi di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico e cariche di componenti degli organi di indirizzo politico nelle amministrazioni statali, regionali e locali**

1. Gli incarichi di presidente e amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico, di livello nazionale, regionale e locale, sono incompatibili con la carica di Presidente del Consiglio dei ministri, Ministro, Vice Ministro, sottosegretario di Stato e di commissario straordinario del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, o di parlamentare.

2. Gli incarichi di presidente e amministratore delegato di ente di diritto privato in controllo pubblico di livello regionale sono incompatibili:

a) con la carica di componente della giunta o del consiglio della regione interessata;

b) con la carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia o di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione della medesima regione;

c) con la carica di presidente e amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione, nonché di province, comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di forme associative tra comuni aventi la medesima popolazione della medesima regione.

3. Gli incarichi di presidente e amministratore delegato di ente di diritto privato in controllo pubblico di livello locale sono incompatibili con l'assunzione, nel corso dell'incarico, della carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia o di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione della medesima regione.

**Art. 14 Incompatibilità tra incarichi di direzione nelle Aziende sanitarie locali e cariche di componenti degli organi di indirizzo politico nelle amministrazioni statali, regionali e locali**

1. Gli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo nelle aziende sanitarie locali sono incompatibili con la carica di Presidente del Consiglio dei ministri, Ministro, Vice Ministro, sottosegretario di Stato e commissario straordinario del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, di amministratore di ente pubblico o ente di diritto privato in controllo pubblico nazionale che svolga funzioni di controllo, vigilanza o finanziamento del servizio sanitario nazionale o di parlamentare.

2. Gli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo nelle aziende sanitarie locali di una regione sono incompatibili:

a) con la carica di componente della giunta o del consiglio della regione interessata ovvero con la carica di amministratore di ente pubblico o ente di diritto privato in controllo pubblico regionale che svolga funzioni di controllo, vigilanza o finanziamento del servizio sanitario regionale;

b) con la carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione della medesima regione;

c) con la carica di presidente e amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione, nonché di province, comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di forme associative tra comuni aventi la medesima popolazione della stessa regione.

**Capo VII Vigilanza e sanzioni**

**Art. 15 Vigilanza sul rispetto delle disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità nelle pubbliche amministrazioni e negli enti di diritto privato in controllo pubblico**

1. Il responsabile del piano anticorruzione di ciascuna amministrazione pubblica, ente pubblico e ente di diritto privato in controllo pubblico, di seguito denominato «responsabile», cura, anche attraverso le disposizioni del piano anticorruzione, che nell'amministrazione, ente pubblico e ente di diritto privato in controllo pubblico siano rispettate le disposizioni del presente decreto sulla inconfiribilità e incompatibilità degli incarichi. A tale fine il responsabile contesta all'interessato l'esistenza o l'insorgere delle situazioni di inconfiribilità o incompatibilità di cui al presente decreto.

2. Il responsabile segnala i casi di possibile violazione delle disposizioni del presente decreto all'Autorità nazionale anticorruzione, all'Autorità garante della concorrenza e del mercato ai fini dell'esercizio delle funzioni di cui alla legge 20 luglio 2004, n. 215, nonché alla Corte dei conti, per l'accertamento di eventuali responsabilità amministrative.

3. Il provvedimento di revoca dell'incarico amministrativo di vertice o dirigenziale conferito al soggetto cui sono state affidate le funzioni di responsabile, comunque motivato, è comunicato all'Autorità nazionale anticorruzione che, entro trenta giorni, può formulare una richiesta di riesame qualora rilevi che la revoca sia correlata alle attività svolte dal responsabile in materia di prevenzione della corruzione. Decorso tale termine, la revoca diventa efficace.

**Art. 16 Vigilanza dell'Autorità nazionale anticorruzione**

1. L'Autorità nazionale anticorruzione vigila sul rispetto, da parte delle amministrazioni pubbliche, degli enti pubblici e degli enti di diritto privato in controllo pubblico, delle disposizioni di cui al presente decreto, anche con l'esercizio di poteri ispettivi e di accertamento di singole fattispecie di conferimento degli incarichi.

2. L'Autorità nazionale anticorruzione, a seguito di segnalazione o d'ufficio, può sospendere la procedura di conferimento dell'incarico con un proprio provvedimento che contiene osservazioni o rilievi sull'atto di conferimento

dell'incarico, nonché segnalare il caso alla Corte dei conti per l'accertamento di eventuali responsabilità amministrative. L'amministrazione, ente pubblico o ente privato in controllo pubblico che intenda procedere al conferimento dell'incarico deve motivare l'atto tenendo conto delle osservazioni dell'Autorità'.

3. L'Autorità' nazionale anticorruzione esprime pareri, su richiesta delle amministrazioni e degli enti interessati, sulla interpretazione delle disposizioni del presente decreto e sulla loro applicazione alle diverse fattispecie di inconfiribilita' e incompatibilita' degli incarichi.

#### **Art. 17 Nullita' degli incarichi conferiti in violazione delle disposizioni del presente decreto**

1. Gli atti di conferimento di incarichi adottati in violazione delle disposizioni del presente decreto e i relativi contratti sono nulli.

#### **Art. 18 Sanzioni**

1. I componenti degli organi che abbiano conferito incarichi dichiarati nulli sono responsabili per le conseguenze economiche degli atti adottati. Sono esenti da responsabilità' i componenti che erano assenti al momento della votazione, nonché i dissenzienti e gli astenuti.

2. I componenti degli organi che abbiano conferito incarichi dichiarati nulli non possono per tre mesi conferire gli incarichi di loro competenza. Il relativo potere e' esercitato, per i Ministeri dal Presidente del Consiglio dei ministri e per gli enti pubblici dall'amministrazione vigilante.

3. Le regioni, le province e i comuni provvedono entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente decreto ad adeguare i propri ordinamenti individuando le procedure interne e gli organi che in via sostitutiva possono procedere al conferimento degli incarichi nel periodo di interdizione degli organi titolari.

4. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 3 trova applicazione la procedura sostitutiva di cui all'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131.

5. L'atto di accertamento della violazione delle disposizioni del presente decreto e' pubblicato sul sito dell'amministrazione o ente che conferisce l'incarico.

#### **Art. 19 Decadenza in caso di incompatibilita'**

1. Lo svolgimento degli incarichi di cui al presente decreto in una delle situazioni di incompatibilita' di cui ai capi V e VI comporta la decadenza dall'incarico e la risoluzione del relativo contratto, di lavoro subordinato o autonomo, decorso il termine perentorio di quindici giorni dalla contestazione all'interessato, da parte del responsabile di cui all'articolo 15, dell'insorgere della causa di incompatibilita'.

2. Restano ferme le disposizioni che prevedono il collocamento in aspettativa dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni in caso di incompatibilita'.

#### **Capo VIII Norme finali e transitorie**

#### **Art. 20 Dichiarazione sulla insussistenza di cause di inconfiribilita' o incompatibilita'**

1. All'atto del conferimento dell'incarico l'interessato presenta una dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconfiribilita' di cui al presente decreto.

2. Nel corso dell'incarico l'interessato presenta annualmente una dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilita' di cui al presente decreto.

3. Le dichiarazioni di cui ai commi 1 e 2 sono pubblicate nel sito della pubblica amministrazione, ente pubblico o ente di diritto privato in controllo pubblico che ha conferito l'incarico.

4. La dichiarazione di cui al comma 1 e' condizione per l'acquisizione dell'efficacia dell'incarico.

5. Ferma restando ogni altra responsabilità', la dichiarazione mendace, accertata dalla stessa amministrazione, nel rispetto del diritto di difesa e del contraddittorio dell'interessato, comporta la inconfiribilita' di qualsivoglia incarico di cui al presente decreto per un periodo di 5 anni.

#### **Art. 21 Applicazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo n. 165 del 2001**

1. Ai soli fini dell'applicazione dei divieti di cui al comma 16-ter dell'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, sono considerati dipendenti delle pubbliche amministrazioni anche i soggetti titolari di uno degli incarichi di cui al presente decreto, ivi compresi i soggetti esterni con i quali l'amministrazione, l'ente pubblico o l'ente di diritto privato in controllo pubblico stabilisce un rapporto di lavoro, subordinato o autonomo. Tali divieti si applicano a far data dalla cessazione dell'incarico.

#### **Art. 22 Prevalenza su diverse disposizioni in materia di inconfiribilita' e incompatibilita'**

1. Le disposizioni del presente decreto recano norme di attuazione degli articoli 54 e 97 della Costituzione e prevalgono sulle diverse disposizioni di legge regionale, in materia di inconfiribilita' e incompatibilita' di incarichi presso le pubbliche amministrazioni, gli enti pubblici e presso gli enti privati in controllo pubblico.

2. Sono in ogni caso fatte salve le disposizioni della legge 20 luglio 2004, n. 215.

3. Le disposizioni di cui agli articoli 9 e 12 del presente decreto non si applicano agli incarichi presso le società' che emettono strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati e agli incarichi presso le loro controllate.

## **Art. 23 Abrogazioni**

*1. Il comma 9 dell'articolo 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e' abrogato.*

*Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.*

### **11-12.**

Incompatibilità ex art. 13 della legge regionale 23 marzo 1995, n. 39

*"1. Le nomine di competenza della Giunta ai sensi dell'articolo 2, comma 2, nonché le nomine e designazioni di competenza del Consiglio Regionale relative ai componenti:*

*a) degli organi collegiali di amministrazione, Sindaci e revisori dei conti di Istituti pubblici anche economici;*

*b) degli organi collegiali di amministrazione, Sindaci e revisori dei conti di Enti o Istituti privati al cui finanziamento la Regione concorra in via continuativa e di organi ed organismi, di particolare rilievo, individuati con apposita deliberazione del Consiglio Regionale; sono incompatibili con le seguenti funzioni:*

*1) Consiglieri regionali;*

*2) dipendenti della Regione nei limiti di cui alla legge regionale 23 gennaio 1989, n. 10: Disciplina delle situazioni di incompatibilità con lo stato di dipendente regionale e degli Enti, Istituti, Società di cui la Regione detenga la maggioranza del pacchetto azionario o nomini la maggioranza del Consiglio di Amministrazione e delle Aziende della Regione, salvo i casi previsti dalla legge o quando tale designazione possa costituire tramite per la presenza tecnico funzionale della Regione nell'organismo in cui deve avvenire la nomina, e di ciò sia fatta menzione nel provvedimento di nomina;*

*3) coloro che prestano non sporadicamente consulenza alla Regione ed agli Enti soggetti a controllo regionale o siano legati agli stessi da rapporti di collaborazione continuativa;*

*4) membri di organi consultivi cui compete di esprimere pareri sui provvedimenti degli Enti, Istituti od organismi di cui all'articolo 2;*

*5) magistrati ordinari o amministrativi, avvocati o procuratori dello Stato, appartenenti alle Forze armate.*

*2. Non e' consentita la contemporanea presenza della stessa persona in più di un Ente, Società o organismo regionale di cui al presente articolo ad esclusione dei Sindaci e dei revisori dei conti."*

Inconferibilità ex art. 13 bis della legge regionale 23 marzo 1995, n. 39

*"1. A coloro che nei due anni precedenti hanno ricoperto la carica di Presidente del Consiglio dei ministri, ministro, vice ministro, sottosegretario di Stato, parlamentare, commissario straordinario del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400 e parlamentare europeo non può essere conferito un incarico nelle nomine e designazioni di competenza della Giunta ai sensi dell'articolo 2, comma 2, nonché nelle nomine e designazioni di competenza del Consiglio Regionale relative ai componenti: a) degli organi collegiali di amministrazione, Sindaci e revisori dei conti di Istituti pubblici anche economici; b) degli organi collegiali di amministrazione, Sindaci e revisori dei conti di Enti o Istituti privati al cui finanziamento la Regione concorra in via continuativa e di organi ed organismi, di particolare rilievo, individuati con apposita deliberazione del Consiglio Regionale."*

### **16.**

D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 149

Meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, province e comuni, a norma degli articoli 2, 17 e 26 della legge 5 maggio 2009, n. 42.

*"(omissis)*

*Art. 6 Responsabilità politica del presidente di provincia e del sindaco*

*1. Il comma 5 dell'articolo 248 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è sostituito dal seguente: «5. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, gli amministratori che la Corte dei conti ha riconosciuto responsabili, anche in primo grado, di danni cagionati con dolo o colpa grave, nei cinque anni precedenti il verificarsi del dissesto finanziario, non possono ricoprire, per un periodo di dieci anni, incarichi di assessore, di revisore dei conti di enti locali e di rappresentante di enti locali presso altri enti, istituzioni ed organismi pubblici e privati, ove la Corte, valutate le circostanze e le cause che hanno determinato il dissesto, accerti che questo è diretta conseguenza delle azioni od omissioni per le quali l'amministratore è stato riconosciuto responsabile. I sindaci e i presidenti di provincia ritenuti responsabili ai sensi del periodo precedente, inoltre, non sono candidabili, per un periodo di dieci anni, alle cariche di sindaco, di presidente di provincia, di presidente di Giunta regionale, nonché di membro dei consigli comunali, dei consigli provinciali, delle assemblee e dei consigli regionali, del Parlamento e del Parlamento europeo. Non possono altresì ricoprire per un periodo di tempo di dieci anni la carica di assessore comunale, provinciale o regionale né alcuna carica in enti vigilati o partecipati da enti pubblici. Qualora, a seguito della dichiarazione di dissesto, la Corte dei conti accerti gravi responsabilità nello svolgimento dell'attività del collegio dei revisori, o ritardata o mancata comunicazione, secondo le normative vigenti, delle informazioni, i componenti del collegio riconosciuti responsabili in sede di giudizio della predetta Corte non possono essere nominati nel collegio dei revisori degli enti locali e degli enti ed organismi agli stessi riconducibili fino a dieci anni, in funzione della gravità accertata. La Corte dei conti trasmette l'esito dell'accertamento anche all'ordine professionale di appartenenza dei revisori per valutazioni inerenti all'eventuale avvio di procedimenti disciplinari.».*

2. *Qualora dalle pronunce delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti emergano, anche a seguito delle verifiche svolte ai sensi dell'articolo 5 del presente decreto e dell'articolo 14, comma 1, lettera d), secondo periodo, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, comportamenti difformi dalla sana gestione finanziaria, violazioni degli obiettivi della finanza pubblica allargata e irregolarità contabili o squilibri strutturali del bilancio dell'ente locale in grado di provocarne il dissesto finanziario e lo stesso ente non abbia adottato, entro il termine assegnato dalla Corte dei conti, le necessarie misure correttive previste dall'articolo 1, comma 168, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, la competente sezione regionale, accertato l'inadempimento, trasmette gli atti al Prefetto e alla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica. Nei casi previsti dal periodo precedente, ove sia accertato, entro trenta giorni dalla predetta trasmissione, da parte della competente sezione regionale della Corte dei conti, il perdurare dell'inadempimento da parte dell'ente locale delle citate misure correttive e la sussistenza delle condizioni di cui all'articolo 244 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, il Prefetto assegna al Consiglio, con lettera notificata ai singoli consiglieri, un termine non superiore a venti giorni per la deliberazione del dissesto. Decorso infruttuosamente il termine di cui al precedente periodo, il Prefetto nomina un commissario per la deliberazione dello stato di dissesto e dà corso alla procedura per lo scioglimento del consiglio dell'ente ai sensi dell'articolo 141 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.*

*2-bis. Il decreto di scioglimento del consiglio, disposto per le inadempienze di cui al comma 2, conserva i suoi effetti per un periodo di almeno dodici mesi, fino ad una massimo di quindici mesi.*

# FORMATO EUROPEO PER IL CURRICULUM VITAE



## INFORMAZIONI PERSONALI

Nome

[ COGNOME, Nome, e, se pertinente, altri nomi ]

Indirizzo

[ Numero civico, strada o piazza, codice postale, città, paese ]

Telefono

Fax

E-mail

Nazionalità

Data di nascita

[ Giorno, mese, anno ]

## ESPERIENZA ATTUALE

• Date (da – a)

[ Iniziare con le informazioni più recenti ed elencare separatamente ciascun impiego pertinente ricoperto. ]

• Nome e indirizzo del datore di lavoro

• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

## ESPERIENZA PREGRESSA

• Date (da – a)

[ Iniziare con le informazioni più recenti ed elencare separatamente ciascun impiego pertinente ricoperto. ]

• Nome e indirizzo del datore di lavoro

• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

## ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da – a)

[ Iniziare con le informazioni più recenti ed elencare separatamente ciascun corso pertinente frequentato con successo. ]

• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione

• Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita

• Livello nella classificazione nazionale (se pertinente)

**CAPACITÀ E COMPETENZE****PERSONALI**

*Acquisite nel corso della vita e della carriera ma non necessariamente riconosciute da certificati e diplomi ufficiali.*

MADRELINGUA

[ Indicare la madrelingua ]

ALTRE LINGUA

[ Indicare la lingua ]

- Capacità di lettura
- Capacità di scrittura
- Capacità di espressione orale

[ Indicare il livello: eccellente, buono, elementare. ]

[ Indicare il livello: eccellente, buono, elementare. ]

[ Indicare il livello: eccellente, buono, elementare. ]

**CAPACITÀ E COMPETENZE****RELAZIONALI**

*Vivere e lavorare con altre persone, in ambiente multiculturale, occupando posti in cui la comunicazione è importante e in situazioni in cui è essenziale lavorare in squadra (ad es. cultura e sport), ecc.*

[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ]

**CAPACITÀ E COMPETENZE****ORGANIZZATIVE**

*Ad es. coordinamento e amministrazione di persone, progetti, bilanci; sul posto di lavoro, in attività di volontariato (ad es. cultura e sport), a casa, ecc.*

[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ]

**CAPACITÀ E COMPETENZE****TECNICHE**

*Con computer, attrezzature specifiche, macchinari, ecc.*

[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ]

**CAPACITÀ E COMPETENZE****ARTISTICHE**

*Musica, scrittura, disegno ecc.*

[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ]

**ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE**

*Competenze non precedentemente indicate.*

[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ]

**PATENTE O PATENTI****ULTERIORI INFORMAZIONI**

[ Inserire qui ogni altra informazione pertinente, ad esempio persone di riferimento, referenze ecc. ]

Luogo.....

Data.....

firma

Spett.le Regione Piemonte  
Direzione Cultura e Commercio  
Settore Valorizzazione del Patrimonio Culturale,  
Musei e siti UNESCO  
Via Bertola, 34  
10122 Torino

**DICHIARAZIONE SULLA INSUSSISTENZA DI CAUSE DI INCONFERIBILITA' PREVISTE  
DAL D.LGS. 39/2013  
(da trasmettere in allegato al modello di candidatura)**

Il/La sottoscritto/a .....  
nato/a..... il .....  
residente a .....c.a.p. ....  
via/c.so .....

ai sensi dell'art. 20 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 (Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190) e ai fini della seguente nomina/designazione:

Ente: .....

Organo: .....

**DICHIARA**

ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali per dichiarazioni mendaci, formazione e uso di atti falsi così come disposto dall'art. 76 del citato d.p.r. 445/2000:

- di non trovarsi in alcuna delle cause di **INCONFERIBILITA'** previste dagli articoli 3, 4 e 7 del d.lgs. 39/2013; a tal fine, in riferimento ad incarichi o cariche in corso oppure, se cessate, con riferimento all'arco temporale previsto negli artt. 4 e 7; dichiara inoltre:

| <b>Incarico o carica ricoperta</b> | <b>Amministrazione o ente presso cui si svolge l'incarico o si ricopre la carica</b> | <b>Tipologia di carica o incarico</b> | <b>Data di nomina o di conferimento dell'incarico o di assunzione della carica</b> | <b>Termine di scadenza o di eventuale cessazione</b> |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
|                                    |                                                                                      |                                       |                                                                                    |                                                      |
|                                    |                                                                                      |                                       |                                                                                    |                                                      |
|                                    |                                                                                      |                                       |                                                                                    |                                                      |
|                                    |                                                                                      |                                       |                                                                                    |                                                      |
|                                    |                                                                                      |                                       |                                                                                    |                                                      |

- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Direzione Promozione della Cultura, del Turismo e dello Sport – Settore Valorizzazione del Patrimonio Culturale, Musei e siti UNESCO eventuali variazioni rispetto a quanto sopra dichiarato.

Il dichiarante prende atto che tale dichiarazione sarà pubblicata sul sito Internet della Giunta Regionale del Piemonte nella sezione “Amministrazione trasparente”.

Luogo .....data .....

Il dichiarante

.....

SI RICORDA DI ALLEGARE ALLA PRESENTE DICHIARAZIONE UNA FOTOCOPIA LEGGIBILE NON AUTENTICATA DI UN DOCUMENTO DI IDENTITA' IN CORSO DI VALIDITA', IN CONFORMITA' ALL'ART. 38 DEL D.P.R. 28 DICEMBRE 2000, N. 445